



ASSOCIAZIONE CULTURALE COMALA
Sede Operativa: C. So Ferrucci 65/A - 10138 Torino
Sede Legale: C. So Agnelli, 148/F - 10137 Torino
C.F. 97721030019 | P. IVA 11547020013
info@comala.it

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 18.30, attraverso piattaforma online si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione culturale Comala per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) VARIAZIONE STATUTO
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e la presenza del numero regolare dei soci, chiama come segretario verbalizzante Benedetta Beatrice e dichiara aperta l'Assemblea.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che l'associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente all'attuale vita associativa e conforme a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore, anche in previsione della deliberata richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine è stato contattato il Dr. Stefano Barreri, il quale ha prestato la propria consulenza per l'elaborazione del nuovo testo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura, si lascia spazio ai soci per confrontarsi e per eventuali richieste di chiarimenti.

Esaurite le domande, si procede quindi alla votazione.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Torino, 10/01/2024

Il Presidente
Andrea Pino



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registato il 17/1/24 n. 172
Serie 3 Cod. Trib. 1550
209.00

IL DIRETTORE
Il Segretario

Benedetta Beatrice

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO

E' COPIA CONFERMA ALBORE...
DEPOSITATO CHE AL SENSO DEL...
DEPOSITO LEGALE...
PER...
IN...





STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE COMALA ETS

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE COMALA", di seguito Associazione.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Torino.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, quando se ne ravvisi la necessità. L'Associazione opererà nel territorio nazionale e chiunque ne potrà far parte previo versamento della quota annualmente prevista dal Consiglio.

Art. 3) DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4) SCOPO E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi democratici e di non





discriminazione.

Essa adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (lett. i);
- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

A titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito dei settori di attività sopra elencati, l'associazione intende realizzare:

- A) la diffusione e la promozione della musica attraverso l'organizzazione di eventi dal vivo, la produzione (e l'assistenza alla produzione) di opere su supporti analogici e digitali, la realizzazione di workshop e corsi di formazione musicale e tecnica, e, più in generale, attraverso tutte le potenziali forme di diffusione e condivisione della cultura musicale;
- B) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- C) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;



- D) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione e alla solitudine attraverso la promozione dell'aggregazione giovanile e dell'espressività artistica;
- E) l'impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- F) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti;
- G) l'organizzazione di viaggi e scambi culturali nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea;
- H) l'attività di promozione dello sport come strumento di integrazione ed inclusione sociale, nonché organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- I) la riqualificazione e rigenerazione di spazi pubblici.

Oltre a queste attività, o in alternativa alle stesse, essa intende perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite e nei limiti previsti dal D.Lgs 112/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività che il Consiglio Direttivo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali dell'associazione stessa.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni ed enti che ne condividano gli obiettivi.

Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. L'Associazione potrà anche costituire nel suo seno gruppi di lavoro, organizzare eventi, attività formative,



Art. 6) DIRITTI E OBBLIGHI

L'associato partecipa alle attività promosse dall'Associazione e, se in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

L'associato è tenuto all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato ha l'obbligo del pagamento della quota associativa annuale, secondo modalità e importo stabilito dal Consiglio Direttivo.



Art.7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.



All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I versamenti degli Associati sono comunque a fondo perduto e, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (anche Assemblea)
- il Consiglio Direttivo (anche Direttivo)
- il Presidente
- l'Organo di Controllo.



Art. 9) L'ASSEMBLEA

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea degli associati si raduna ordinariamente una volta l'anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e per gli altri adempimenti ordinari; in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Direttivo, oppure 1/10 (un decimo) degli associati.

La Convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso scritto da inviarsi agli associati anche via posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, con la data della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati in regola in quel momento, con il pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle



attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi sociali dell'associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Nelle votazioni dell'Assemblea ogni associato non può avere più di tre deleghe da parte di altro associato.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, anche per le delibere relative alle modifiche statutarie, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, stabilendone eventuali compensi nei limiti di legge;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sul funzionamento dell'associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti ogni tre anni dall'Assemblea, che ne stabilisce il numero. I membri del Consiglio sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il rinnovo totale o parziale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione che lo statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Esso può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta del Presidente o per posta elettronica (con richiesta della conferma della ricezione), da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.

Per agevolare il coinvolgimento dei consiglieri è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di videoconferenza teleconferenza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

Nel computo delle presenze al Consiglio Direttivo si tiene conto di coloro che partecipano



attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni riunione del Consiglio viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo decade.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I membri del Consiglio devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato un'esperienza almeno triennale, anche a titolo di volontariato, negli ambiti di operatività dell'associazione. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Relativamente al requisito dell'indipendenza, i membri del Consiglio Direttivo devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti. Il requisito dell'indipendenza si sostanzia nella condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.



Art. 12) FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso redige il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed il bilancio con relative relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Esso fissa l'ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento e vigila sull'effettivo perseguimento degli obiettivi statuari. Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni in attuazione del presente Statuto.

Esso potrà nominare un Comitato Esecutivo, con il compito di dare attuazione alle sue deliberazioni e istituire comitati e gruppi di lavoro, definendone, in sede di istituzione, la composizione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Art. 13) IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Art.14) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.



TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE - SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO

Art. 15) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

Le risorse economiche sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da proventi relativi alle attività di interesse generale esercitate;
- d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, sovvenzioni e lasciti che associati e non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione e compatibili con la disciplina in vigore.
- e) Attività diverse.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



Art. 16) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 17) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle direttive stabilite dall'Assemblea.



Art. 18) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 21) NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.



conferenze, svolgere ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

L'associazione può avvalersi di volontari nei limiti e secondo le modalità nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5) ADESIONE

Sono associati le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione da far pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Le persone e gli enti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio direttivo in occasione della successiva convocazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

il rapporto associativo è fondato su principi non discriminatori e tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione. Ogni associato ha diritto a un voto in assemblea.

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.